

Pubblicato il 23/09/2019

N.01003 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.  
N. 01832/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2019, proposto da

Tania Lombardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dip.To Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Alfonso Tripodi, Gesua Vullo non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del D.D.G. n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato il 18 luglio 2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelle non ricevibili e non ammissibili, inerenti al bando

pubblico sottomisura 8.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” e della relativa graduatoria;

- del D.D.G. n.984 del 25 luglio 2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, a valere sulla sottomisura 8.1;

- del provvedimento col quale è stata dichiarata non ricevibile la domanda della ricorrente, nonché del provvedimento (tacito) con cui non sono state accolte le osservazioni proposte dalla medesima;

- dell'Avviso prot. n. 17512 del 29 maggio 2019, pubblicato il 31 maggio 2019, col quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con riferimento alla “Sottomisura 8.1. – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento” ha dato atto del fatto che, “a seguito della chiusura della procedura scritta n.2/2019, avviata dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/13, è stato modificato l'allegato 12 del PSR 2014/2020 “Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali”...”, soggiungendo che “...la modifica riguarda la parte relativa ai mancati redditi agricoli derivati dagli interventi di imboschimento, laddove risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC (...) Pertanto, per la determinazione dei costi di manutenzione e del mancato reddito della sottomisura 8.1 in corso di attuazione si dovrà fare riferimento al nuovo allegato n.12 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato contestualmente al presente avviso”;

- del nuovo Allegato 12 pubblicato il 31 maggio 2019, contestualmente all'Avviso di cui sopra;

- della procedura scritta 2/2019, non conosciuta, richiamata nell'Avviso pubblicato il 31 maggio 2019, e del suo esito;

- in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o

conseguenziale, compresi il Bando pubblico della sottomisura 8.1, le Disposizioni Attuative Parte Specifica inerenti la sottomisura 8.1 e le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che in ordine alla questione della sufficienza della modalità di presentazione della domanda digitale per il tramite di CAA questa sezione si è già espressa con le ordinanze, pure invocate da parte ricorrente, n. 916 e 918 dell'08/10/2018;

Considerato che avendo riguardo alla prima censura, non sussistono allo stato i presupposti per discostarsi dalle predette ordinanza relativa a casi del tutto analoghi in cui, al pari della questione qui dedotta, la domanda cartacea era stata inoltrata senza la firma;

Considerato quindi che, in relazione alla prima censura, in relazione alla quale appare articolata la domanda cautelare qui in esame, il ricorso appare allo stato munito di sufficiente *fumus boni iuris* e che risulta altresì apprezzabile il dedotto danno grave ed irreparabile;

Considerato che nei predetti termini la domanda cautelare va quindi accolta con sospensione, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto inoltre che appare opportuno sin d'ora disporre, come da richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i

soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;

Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dip.to Sviluppo Rurale e Territoriale, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi della graduatoria definitiva; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2020;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con  
l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**

Il sottoscritto Avv. Umberto Ilardo, quale procuratore e difensore della sig.ra Lombardo Tania  
ATTESTA ai sensi dell'art. 22 del CAD  
che la presente copia informatica dell'ordinanza n.1003/2019 del Tar Sicilia - Palermo - Sezione Prima, è conforme  
all'originale digitale in mio possesso

